

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

CAPO IV

Orari

Art. 28

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)(11)(12)(13)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

3 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

4 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007

6 Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007

7 Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007

8 Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007

9 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

10 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

11 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.

12 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.

13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.

Art. 29 bis

(Ambito di applicazione dell'articolo 29) (1)(3)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

2.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010

2 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016

3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 30

(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)(1)(13)

1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.

(4)(7)

2.

(ABROGATO)

(2)(5)

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.

(3)(6)(8)

3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

(9)

3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

(10)

3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

(11)

3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).

(12)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008

2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011

4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

5 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

- 7** Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
- 8** Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
- 9** Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 10** Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 11** Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 12** Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 13** Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.

Art. 30 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007
- 2** Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008

Art. 31

(Esclusioni)

1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:

- a)** le farmacie;
- b)** le rivendite di generi di monopolio;
- c)** gli esercizi interni alle strutture ricettive;

d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;

f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;

g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;

h) gli impianti di distribuzione carburante;

i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;

j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;

k) le rivendite di fiori.

2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.